



21939/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Registro generale n.  
**05559/2008**

Pubblica udienza del  
**24 Aprile 2008**

Sentenza n. *1091*

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Vitalone Claudio	Presidente
Dott. Cordova Agostino	Consigliere
Dott. Squassoni Claudia	Consigliere
Dott. Marini Luigi	Consigliere est.
Dott. Gazzara Santi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**NIBOLI AURELIO**, nato a Casto il 23 Settembre 1957

Avverso la sentenza emessa in data **20 Luglio 2007** dal **Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Salò**, che lo ha condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, come previsti dalle lettere e) ed h) dell'art.30 legge n.157 del 1992.

Fatto accertato il 30 settembre 2004.

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere **LUIGI MARINI**

Udito il Pubblico Ministero nella persona del **CONS. FRANCESCO SALZANO**, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## RILEVA

Il Sig. NIBOLI è stato tratto a giudizio per avere esercitato l'uccellazione mediante il posizione di più reti di lunghezza, ciascuna, compresa fra ml. 2,5 e ml. 10, così che al momento del controllo fu sorpreso mentre prelevava dalle reti tre volatili vivi ed altri quattro ormai morti. Tra i volatili catturati e uccisi vi erano anche sei pettirossi, animali per cui la caccia non è consentita. I fatti così sintetizzati sono stati rubricati dalla Pubblica accusa ai sensi delle lett.e) ed h) dell'art.30 delle legge in materia di attività venatoria.

In apertura di udienza la difesa del ricorrente ebbe a proporre istanza di oblazione, previa derubricazione del reato sub lett.e) in quello previsto dalla lett.h) del citato art.30. Tale istanza è stata respinta dal Tribunale, in composizione monocratica, che ha ritenuto non corretta la qualificazione giuridica proposta.

In esito al dibattimento, il Tribunale ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, considerando provato che le tre reti installate fossero a lui riferibili e che la presenza di più reti poste in modo coordinato sul terreno integri gli estremi della ipotesi di "uccellazione" prevista dalla lett.e) del citato art.30.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Sig. Niboli.

Con primo motivo lamenta violazione dell'art.606, lett.b) c.p.p. in relazione all'art.30, lett.e) ed h), nonché art.21, lett.u) legge 11 febbraio 1992, n.157. Sostiene il ricorrente che la previsione di legge che sanziona la "caccia con mezzi vietati" (art.30, lett.h in relazione all'art.21, lett.u) impone di escludere che si abbia attività di "uccellazione" (art.30, lett.e) per il solo fatto di impiegare reti per la cattura di animali. Il che, nella specie, deve far concludere che la condotta tenuta dal ricorrente, anche alla luce dell'art.8 della Convenzione di Berna, non può essere ricondotta a quella di uccellazione, ma solo alla meno grave condotta prevista dalla lett.h) del citato art.30.

Con secondo motivo lamenta la omessa motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di oblazione, in particolare con riferimento al reato già rubricato ai sensi dell'art.30, lett.h) citato.

## OSSERVA

Ritiene la Corte che il ricorso debba considerarsi manifestamente infondato nei termini di seguito esposti.

1. La sentenza impugnata ritiene provate alcune circostanze, non contestate dal ricorrente, che debbono essere premesse quale elemento in fatto alla valutazione dei motivi di diritto esposti in sede di ricorso. E', dunque, pacifico che il Sig. Niboli posizionò consapevolmente sul terreno tre diverse reti, con estensione complessiva di quasi 20 ml, nello stesso contesto di tempo e di luogo. E' pacifico che nelle reti restarono intrappolati più esemplari diversi, è cioè pettirossi ed un merlo. E' pacifico che almeno quattro di tali animali trovarono la morte nelle reti. E' pacifico che il pettirosso rientra tra i volatili di cui è assolutamente vietata la caccia.

Se questi sono i fatti, ritiene la Corte che si versi senza dubbio in presenza di condotta riconducibile al concetto di "uccellazione" come emerge dal testo della lett.e) dell'art.30 della legge 11 febbraio 1992, n.157. La giurisprudenza di legittimità, in assenza di una espressa definizione giuridica da parte del legislatore, ha fin dagli anni '90 interpretato la citata disposizione normativa affermando che si ha "uccellazione" in presenza di "impiego di qualsiasi impianto, mezzo o metodo di cattura o soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie"; e tale conclusione è stata raggiunta prendendo in esame la disciplina comunitaria in materia

(direttive 79/409/CEE, del Consiglio in data 2 aprile 1979; 85/411 CEE della Commissione in data 25 luglio 1985; 91/244 CEE della Commissione in data 6 marzo 1991) e la disciplina internazionale (tra cui la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, esecutiva con legge 24 novembre 1978, n.812; Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, esecutiva con legge 5 Agosto 1981, n.503); tale impostazione è stata ampiamente motivata da questa Sezione con sentenza 20 febbraio 1997, n.2423.

Tale impostazione è stata coerentemente seguita e rafforzata nel tempo, tanto da essere ribadita con plurime recenti decisioni di questa stessa Sezione: la n.6343 del 1/2-17/2/2006, Fagani (rv 233316), che fatto propria una impostazione secondo cui costituiscono uccellazione tutte le modalità diverse dall'uso di armi da sparo; la n.17272 del 21/3-7/5/2007, Del Pesce (rv 236497), secondo la quale si ha condotta di "caccia con mezzi vietati" quando l'obiettivo è rappresentato di volta in volta la caccia di singoli e specifici animali, mentre si ha "uccellazione" quando i mezzi usati hanno possibilità di catturare o abbattere un numero indiscriminato di animali, ed in tal modo anche animali la cui caccia sia radicalmente vietata; la n.36630 dell'11/7-27/9/2007, Cuzzolin (rv 237390), secondo cui la disciplina contenuta nella lett.h) del citato art.30 ha come "ratio" quella di evitare sofferenze inutili all'animale catturato, mentre quella contenuta nella lett.e) ha di mira la tutela della specie animale contro catture indiscriminate.

Alla luce dei consolidati principi così esposti, non vi è dubbio che il posizionamento coordinato di più reti, per di più installato stabilmente e oggetto di visite periodiche dell'uomo per "ripulire" le reti stessi dai malcapitati animali, comporta la creazione di un "sistema" di cattura in grado di moltiplicare la potenzialità di risultato; né vi è dubbio che quel sistema si dirige ad un numero indiscriminato di volatili, senza alcuna possibilità di selezionare quale tipologia di essi sarà catturata e senza alcuna possibilità di prevedere quanti di essi resteranno uccisi.

Il motivo di ricorso va, dunque, considerato manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente nella esposizione delle censure mosse al mancato accoglimento della istanza di oblazione non contesta quanto esposto in sentenza, e cioè che vi fu unica istanza per entrambi i reati, complessivamente subordinata alla derubricazione del reato di cui alla lett.e) in quello di cui alla lett.h), sopra citate (cfr. foglio 32 del fascicolo, esame che la Corte può effettuare attesa la natura della censura mossa alla applicazione delle regole procedurali).

In modo fondato, dunque, il Tribunale respinse la istanza di oblazione ritenendo che la qualificazione giuridica proposta dalla difesa non fosse corretta e accoglibile nei termini "inscindibili" in cui era stata proposta, non potendo il Tribunale stesso procedere autonomamente ad una partizione dell'unica istanza. La valutazione del Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti viene oggi ritenuta condivisibile da questa Corte, con la conseguenza che il motivo di ricorso risulta radicalmente infondato.

3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.


Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 Aprile 2008.

L' Estensore



Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
II 30 MAG. 2008  
FUNZIONARIA DI CANCELLERIA  
dott. ~~Fiorella~~ Donati

